

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIUSEPPE, AMICH, IAIA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MAR-
CHETTO ALIPRANDI, PIETRELLA, TREMAGLIA**

Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in
materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadi-
nanza italiana

Presentata il 30 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce una modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le modalità di riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta a seguito dell'applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.

L'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, abrogata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, disponeva la perdita della cittadinanza italiana per le persone che spontaneamente acquistavano una cittadinanza straniera e stabilivano all'estero la propria residenza. In base allo stesso principio, ispirato al disfavore verso la doppia citta-

1983, n. 123, parimenti abrogata dalla legge n. 91 del 1992, prescriveva che i figli di padre o madre italiani che, tramite l'altro genitore straniero, acquisissero anche una diversa cittadinanza, dovessero optare per una sola tra esse entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Nell'eliminare queste fattispecie di perdita della cittadinanza, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, stabilì, all'articolo 17, il termine di due anni dalla sua entrata in vigore per la presentazione di una dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Ciò determinò una grave disparità tra chi, essendo nato dopo il 15 agosto 1992, non incorse nella perdita della cittadinanza e chi invece ebbe solo per un tempo determinato la possibilità di presentare la dichiarazione necessaria per riatte-

nerla. Per ovviare al problema, la legge 22 dicembre 1994, n. 736, differì al 15 agosto 1995 il termine di due anni, previsto dal citato articolo 17.

Successivamente, l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, riaprì il medesimo termine differendolo al 31 dicembre 1997.

Dopo la legge n. 662 del 1996 non sono state attuate ulteriori proroghe del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce nella data del 31 dicembre 2027 il nuovo termine per la resa della dichiarazione occorrente per il riacquisto della cittadinanza ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. L'articolo 2 differisce l'entrata in vigore della legge al trentesimo giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al fine di permettere alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero di adottare le misure organizzative eventualmente necessarie per il ricevimento delle dichiarazioni.

Considerando che nel 1997 gli strumenti di comunicazione per promuovere la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana erano meno efficienti di quelli attuali, si comprende come gran parte degli italiani all'estero non sia riuscita ad avviare l'*iter* richiesto entro i termini di legge previsti. In merito a questa importante discrasia la presente proposta di legge costituisce uno strumento fondamentale per permettere a numerosi italiani residenti all'estero di poter riacquisire la cittadinanza italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2027 ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0013990